



Sentenza 110/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

Carola CORRADO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61007 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n.146 del 13.7.2023;

promosso da:

xx, c.f. xx, nato a xx, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Roberto Mastrofini, in Roma, alla Via Conca d'oro, n. 146, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Lorenzini, c.f.: LRNFBA80LO4H224, con studio in Reggio Calabria, alla Via A. Vespucci n. 1, fax 096542193 - pec: fabio.lorenzini@avvocatirc.legalmail.it,

-Appellante-

	<u>contro</u>	
	INPS -Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale , c.f. 80078750587, con	
	sede in Roma, alla Via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del legale	
	rappresentante <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso congiuntamente o	
	disgiuntamente dagli Avvocati Giuseppina Giannico, c.f.:	
	GNNGPP70B57D883T, p.e.c.:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it; Antonella Patteri, c.f.:	
	PTTNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it;	
	Lidia Carcavallo, c.f.: CRCLSI68C66F839U, p.e.c.:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f.:	
	PRDSRG72L16H501O, p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, e	
	presso gli stessi, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria,	
	n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512),	
		<i>-Appellato-</i>
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 1° luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario,	
	Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la	
	relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv. Alessandro Cassiani,	
	su delega orale dell'Avv. Fabio Lorenzini, per l'appellante e l'Avv.	
	Giuseppina Giannico, per l'INPS.	
	FATTO	
	1. Con atto del 21.1.2023, xx, a seguito della sentenza n. 1841 del	
	26.10.2022, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione lavoro aveva	
	dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, riassumeva innanzi alla Corte dei	
	2	

	conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria il giudizio inteso ad	
	accertare l'illegittimità del provvedimento n. 6700.28/09/2020.0434436, con	
	cui l'Inps aveva negato il riconoscimento, nella qualità di figlio maggiorenne	
	inabile, della pensione di reversibilità della madre, xx, deceduta il 9.8.2015,	
	titolare di pensione cat. VOCTPS n. 05657132, giusta domanda presentata in	
	data 13.4.2018.	
	2. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria,	
	con la sentenza n. 146 del 2023, respinta l'eccezione di decadenza sollevata	
	dall'Inps ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30.4.1970, n. 639, rigettava il ricorso	
	nel merito, ritenendo non sufficientemente comprovata la sussistenza dei	
	requisiti sanitario e socio-economico, necessari per l'accesso alla prestazione.	
	3. Avverso la citata sentenza, proponeva appello il xx, che, riassunti i fatti	
	di causa, con il primo motivo, titolato " <i>ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ</i>	
	<i>DELLA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA INABILITÀ AL LAVORO</i> ", censurava	
	la pronuncia per avere ritenuto non comprovato il requisito sanitario.	
	Secondo l'appellante, considerato che la normativa di riferimento richiede il	
	requisito del "riconoscimento" della inabilità al lavoro, al fine di comprovare	
	la sussistenza del predetto requisito, sarebbe sufficiente il riconoscimento	
	dell'Inps - autorità a ciò preposta -, che, con certificato medico, dichiara il	
	soggetto inabile al lavoro; certificato, nel caso, prodotto in giudizio, che,	
	secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbe stato correttamente	
	valutato dal giudice.	
	Inoltre, poiché l'Istituto previdenziale, nella comunicazione n.	
	6700.28/09/2020.0434436, aveva motivato il rigetto della richiesta della	
	pensione di reversibilità con la sola mancanza del requisito dellaivenza a	

	carico, era da ritenersi che l’Inps avesse ammesso implicitamente l’esistenza	
	del requisito della inabilità a lavoro, non avendolo mai contestato.	
	Ciò determinerebbe l’impossibilità di valutare la sussistenza del requisito nel	
	corso del giudizio, trattandosi di <i>“un giudizio di impugnazione del</i>	
	<i>provvedimento di rigetto e quindi sui soli motivi del rigetto della prestazione</i>	
	<i>Inps”</i> .	
	Con il secondo motivo, titolato “ERRONEITÀ ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE	
	CIRCA IL REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO E AL RIGETTO DELLE PROVE	
	RICHIESTE” , l’appellante, anzitutto, contestava il rigetto della richiesta di	
	consulenza d’ufficio, intesa a comprovare la sussistenza del requisito della	
	inabilità ad lavoro, nonché il rigetto della richiesta di assunzione di prove	
	testimoniali, intese a comprovare la vivenza a carico della madre, considerato	
	che, nella domanda amministrativa, era stata dimostrata la coabitazione, salvo	
	per il periodo di detenzione, in quanto, inseriti nel medesimo stato di famiglia	
	e residenti nella stessa casa.	
	In proposito, richiamava la circolare dell’Inps n. 185 del 2015.	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“In accoglimento del presente</i>	
	<i>gravame contrariis rejectis riformare e/o annullare l’impugnata sentenza</i>	
	<i>siccome manifestamente infondata in fatto e diritto e comunque erronea e</i>	
	<i>conseguentemente - Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza</i>	
	<i>del provvedimento di reiezione della corresponsione della pensione di</i>	
	<i>reversibilità provvedimento Inps.6700.28/09/2020.0434436 e di conseguenza</i>	
	<i>accertare e dichiarare il diritto del sig. xx al riconoscimento della pensione</i>	
	<i>di reversibilità della madre xx, con effetto dalla data della morte della stessa,</i>	
	<i>ossia, 09.08.2015, con gli arretrati come per legge e gli interessi maturati,</i>	

	<i>con condanna dell'Inps in persona del legale rapp. pt. al pagamento di quanto</i>	
	<i>dovuto con i rispettivi arretrati determinati anche a mezzo di idonea CTU per</i>	
	<i>come richiesta in primo grado; voglia, infine e in ogni caso, condannare</i>	
	<i>l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e</i>	
	<i>competenze del presente procedimento e di quello di primo grado da distrarsi</i>	
	<i>in favore dell'antistatario legale ex art. 93 cpc, quindi con vittoria di spese e</i>	
	<i>competenze del giudizio.</i>	
	<i>Nel caso accogliere le richieste istruttorie fatte in primo grado o rinviare ad</i>	
	<i>altra sezione giurisdizionale regionale o composta in maniera diversa, al fine</i>	
	<i>di una nuova valutazione anche in base all'accoglimento delle istanze</i>	
	<i>istruttorie ingiustificatamente e illegittimamente rigettate.</i>	
	<i>Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.”.</i>	
	4. Si costituiva in giudizio l'Inps eccependo l'inammissibilità	
	dell'appello, considerato che la sussistenza delle condizioni oggettive e	
	soggettive per la concessione del trattamento di reversibilità costituisce	
	questione di fatto, in relazione alla quale è deducibile in appello soltanto la	
	carenza assoluta di motivazione o la motivazione apparente.	
	Nel merito, l'Istituto previdenziale, ricostruito il quadro normativo, sosteneva	
	la correttezza della pronuncia di primo grado in ordine all'insussistenza dei	
	presupposti del beneficio, considerata l'insufficienza del corredo probatorio	
	fornito dall'istante.	
	Precisava, inoltre, che vertendo, il giudizio contabile, sul rapporto sotteso alla	
	controversia e non sull'atto, le parti devono provare, in ossequio al disposto	
	di cui all'art. 2697 c.c., la sussistenza di tutti i presupposti di legge sui quali il	
	giudice è chiamato a pronunciarsi.	
	5	

	Pertanto, correttamente, la Corte territoriale aveva condotto l’indagine su tutti	
	i requisiti necessari per il riconoscimento del richiesto trattamento.	
	Concludeva, l’Istituto, per il rigetto del gravame.	
	5. All’udienza del 1° luglio 2026, le parti ribadivano le conclusioni in atti	
	e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va rilevato che il giudizio pensionistico innanzi alla	
	Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato	
	all’annullamento degli atti adottati dall’amministrazione in relazione al	
	rapporto pensionistico dedotto in giudizio.	
	Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto	
	pensionistico, nel cui ambito il giudice contabile è munito di giurisdizione	
	esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l’“an” e il	
	“quantum” della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi	
	di legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di	
	annullamento resta di competenza del giudice del rapporto di lavoro (Sez. III	
	App., sent. n. 533 del 2023).	
	Non rilevano, quindi, di per sé, i vizi dell’atto o del procedimento riguardante	
	il trattamento pensionistico, ma, piuttosto, andrà valutato se l’appellante sia	
	effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, andrà valutata la effettiva	
	sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico e	
	della sua misura.	
	Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha valutato la sussistenza di	
	tutti i presupposti di spettanza del trattamento pensionistico richiesto, ove,	
	peraltro, dalla circostanza che la motivazione di diniego del trattamento fosse	
	6	

	incentrata sulla carenza del requisito della vivenza a carico, non può dedursi,	
	come vorrebbe l'appellante, la ritenuta sussistenza del requisito sanitario.	
	Trattandosi, infatti, di presupposti necessariamente concorrenti, l'Istituto	
	previdenziale, ritenuta l'insussistenza di uno dei due, ben può negare il	
	beneficio, senza scrutinare l'altro e, quindi, non darne conto in motivazione,	
	atteso che l'assenza di uno dei requisiti è già sufficiente per il diniego del	
	trattamento richiesto. Tanto in applicazione dei principi di economicità,	
	efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pure in considerazione	
	della possibile difficoltà di accertamento del requisito residuo.	
	2. Va, altresì, chiarito che l'art. 170 c.g.c., in continuità con quanto	
	precedentemente previsto dall'art. 1, c. 5, della l. n. 19 del 1994, ha previsto	
	che <i>“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi</i>	
	<i>di diritto. (...)”</i> .	
	Il giudice di seconde cure, pertanto, non potrà valutare questioni di fatto, dal	
	medesimo non conoscibili al cospetto di una sentenza motivata - quand'anche,	
	eventualmente, in termini non condivisi dal Collegio -, ma dovrà limitarsi alla	
	valutazione delle questioni di diritto.	
	L'architettura del giudizio di appello in materia pensionistica che tale norma	
	delinea preclude, infatti, la possibilità, per il giudice del gravame, di sindacare	
	il risultato della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice,	
	consentendogli solo un sindacato esterno sulla regolarità del processo	
	valutativo degli elementi probatori, nonché sull'intrinseca coerenza logica e	
	congruità della motivazione che a quel risultato ha condotto.	
	In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.	
	10/QM/2000, resa sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della l. n.	
	7	

	19/1994, ma evocabile, considerata la sovrapponibilità della disposizione	
	sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle fattispecie che,	
	temporalmente, ricadono nell'ambito di applicazione del codice della giustizia	
	contabile, hanno chiarito che il vizio di difetto di motivazione su questioni di	
	fatto è deducibile solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di	
	motivazione o abbia motivazione apparente.	
	Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali,	
	quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella	
	mancaza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa,	
	ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la <i>ratio</i>	
	<i>decidendi</i> (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o,	
	comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili.	
	Ciò posto, nella vicenda in esame deve escludersi sia che abbia avuto luogo	
	un difettoso impiego delle regole di formazione del convincimento, sia che	
	manchi una congrua motivazione addotta a sostegno della decisione.	
	Per un verso, infatti, il gravame non prospetta censure di diritto e, per altro	
	verso, la Sezione territoriale ha correttamente interpretato ed applicato la	
	normativa di riferimento, pure con riguardo alla spettanza dell'onere	
	probatorio e ai limiti del potere del giudice di integrare le carenze di	
	allegazione e prova della parte ricorrente, congruamente motivando.	
	Piuttosto, i motivi del gravame tendono ad ottenere una nuova valutazione	
	sulla sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del trattamento	
	pensionistico e, quindi, su questioni di fatto già motivatamente scrutinate dal	
	giudice di primo grado.	
	L'appello è, pertanto, inammissibile.	

	Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro	
	1.500,00, in favore dell’Inps.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello.	
	Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, in	
	favore dell’Inps.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1 luglio 2026.	
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
	Fto digitalmente	Fto digitalmente
	Depositata il 08/07/2026	
	IL DIRIGENTE	
	Fto digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs.	
	9	

30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

Fto digitalmente

Depositato in Segreteria il 08/07/2026

Il Dirigente

Fto digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.

30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti private.

Roma,

Il Dirigente

08/07/2026

Fto digitalmente